



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRETURA CIRCONDARIALE DI SANREMO
SEZIONE LAVORO

Sentenza N.	207/97
Cronologico n.	2884
Repertorio n.
Sezione di Lavoro	139/96
Deposita	il 20-11-97

Il Pretore Franco Piragine, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 139 del ruolo controversie di lavoro per l'anno 1996 e promossa da:

Terzani Massimo

rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo A. Latini del foro di Sanremo e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Sanremo, via Feraldi 6 in virtù di delega a margine del ricorso introduttivo

-parte ricorrente-

contro

La Previdente Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore

con sede in Milano

rappresentata e difesa dagli avv. Bruno M. Giordano del foro di Milano e Gabriella Colagrande del foro di Sanremo e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Sanremo, via Matteotti 58 in virtù di delega in calce alla memoria di costituzione

-parte convenuta-

avente ad oggetto: ricorso ex artt. 4 9 e segg. c.p.c. per pagamento somma e riconvenzionale per pagamento somma;
discussa all'udienza del 17/11/97 sulle seguenti

conclusioni



2

Parte ricorrente: "Placcia al Pretore, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di £.88.484.605 oltre rivalutazione ed interessi. Rigettarsi la riconvenzionale in quanto infondata e non provata".

Parte convenuta: "Voglia il Pretore Ill.mo, *contrarius relectis* e previe le declaratorie del caso, in rito ed in merito così giudicare: I in via preliminare di merito: 1) dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda attrice per intervenuta transazione e/o rinuncia; II in subordine: 2) respingere ogni pretesa avversaria perché infondata in fatto e in diritto e comunque non più azionabile per intervenuta decadenza ex art. 1751 c.c.; III in via riconvenzionale: 3) accertare e dichiarare che il signor Massimo Terzani è debitore de LA PREVIDENTE ASSICURAZIONI s.p.a. dell'importo di £. 16.573.396 [importo così ridotto a seguito di rinuncia parziale intervenuta all'udienza del 4/12/96] e per l'effetto condannarlo al pagamento di detta somma maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di difesa".



Svolgimento del processo

Con ricorso depositato nella cancelleria di questa Pretura in data 13/3/96 e notificato nei termini di legge unitamente al decreto di fissazione dell'udienza Terzani Massimo conveniva in giudizio La Previdente Assicurazioni s.p.a. per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di £. 80.469.192 oltre rivalutazione ed interessi.

Esponeva il ricorrente che in data 15/5/74 aveva assunto l'incarico di agente generale per conto della Ausonia Società Generale di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., -successivamente incorporata per fusione dalla società convenuta in data 27/7/92-, la quale gli aveva altresì conferito, in data 24/7/74, il mandato speciale alle liti.





3

Assumeva inoltre il Terzani che la società convenuta, con lettera in data 2/6/93, aveva receduto dal contratto di agenzia, e che in data 25/8/93 era stato stipulato tra le parti un accordo transattivo per la liberazione del portafoglio dell'agenzia, con corrispondente rinuncia da parte dell'agente alle indennità di fine rapporto.

Proseguiva il ricorrente esponendo che il rapporto d'agenzia, prorogato in data 22/11/94 con una "appendice" all'accordo transattivo, era scaduto in data 31/7/95.

Concludeva il ricorrente sostenendo la contrarietà della predetta transazione agli artt. 1751 e 2113 c.c., impugnando perciò la medesima, e chiedendo quindi la condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva sopra indicata a titolo di indennità di fine rapporto, calcolata in base all'Accordo Nazionale Agenti del 1961.

La società convenuta si costituiva in giudizio a mezzo del deposito di memoria difensiva eccependo in primo luogo la decadenza del Terzani da ogni impugnativa ai sensi dell'art. 2113 c.c., per essere decorso il termine decadenziale fissato da detta norma, considerando quale *dies a quo* il 25/8/93, data di stipula della transazione.

Inoltre, affermava La Previdente Assicurazioni, l'art. 1751 c.c. consentiva all'autonomia privata di sostituire all'indennità, nell'ipotesi di cessazione del rapporto, un trattamento più favorevole all'agente, che nel caso di specie il Terzani stesso (con lettera 12/7/93) aveva indicato nella liberalizzazione del portafoglio, indicazione poi recepita in sede di accordo transattivo; la compagnia assicuratrice eccepeva peraltro che il ricorrente era comunque incorso nella decadenza prevista dal comma 5 dell'art. 1751 c.c..





In via riconvenzionale, la società convenuta chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento in suo favore della somma di £. 16.580.777 per storni provvigionali e saldi rendiconto.

La causa veniva istruita a mezzo dell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, del libero interrogatorio del ricorrente e della procuratrice speciale del legale rappresentante *pro tempore* della società, nonché del licenziamento di c.t.u..

All'odierna udienza, discussa la causa ad opera dei procuratori delle parti, i quali concludevano come in epigrafe, il Pretore pronunziava sentenza dando lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. La principale questione tecnico-giuridica posta dalla presente controversia concerne l'individuazione dell'ambito di derogabilità pattizia della normativa di cui all'art. 1751 c.c. (così come modificato dal d.lgs. 303/91) in tema di indennità spettante all'agente per l'ipotesi di cessazione del rapporto. Detta norma, all'ultimo comma, stabilisce che "Le disposizioni di cui al presente articolo sono derogabili a svantaggio dell'agente": è dunque implicitamente consentita una deroga *in melius*. Tuttavia, deve escludersi che le parti possano eliminare del tutto l'indennità, attribuendo all'agente receduto, in luogo della stessa, un trattamento di diversa natura, seppure ipoteticamente più favorevole; ciò infatti si porrebbe in insanabile contraddizione con la ratio dell'art. 1751 c.c. (la norma si pone a tutela della parte più debole del rapporto, garantendole, al termine di questo, la disponibilità, certa ed immancabile, di una somma, di cui viene pure stabilito l'ammontare minimo), precludendo in concreto l'operatività di quest'ultima, con specifico riguardo alla funzione dell'indennità, come individuata dalla giurisprudenza (v. Cass. 15/6/94. n.





5795, in Foro it. 1995, I, 1281, in motivazione: "L'indennità svolge la necessaria, duplice funzione di risarcimento del danno subito dall'agente a seguito della cessazione del rapporto e di pagamento di un corrispettivo per l'incremento patrimoniale apportato dall'agente all'azienda del preponente").

Dar corso ad accordi transattivi della specie di quello stipulato tra le odierne parti, significherebbe sostituire il trattamento di legge con un beneficio più aleatorio quale la cd. liberalizzazione del portafoglio, che non appare idoneo ad assicurare gli obiettivi di tutela di cui s'è detto; la S.C., peraltro, ha avuto occasione di affermare un analogo principio relativamente ad un caso in cui, in sede di accordo collettivo, l'indennità *de qua* era stata esclusa con la previsione di un più favorevole trattamento provvisoriale (v. Cass. 15/6/94 n. 5795 *cit.*).

In definitiva, deve ritenersi che le parti possano, consensualmente, quantificare l'indennità in misura superiore a quella prevista dalla legge (che è poi quanto accade in concreto: secondo il c.t.u., infatti, l'importo dell'indennità spettante al Terzani aumenta notevolmente se si determina quest'ultima in base alla normativa collettiva anziché in base al codice civile), ma non invece escludere del tutto la stessa. In quest'ultimo caso non v'è spazio alcuno per la valutazione in termini di vantaggio/svantaggio per l'agente, e la pattuizione è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1751 u.c. c.c..

Ciò posto, va altresì affermata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza svolta dalla convenuta ex art. 1751 co. 5 c.c.. Infatti, come ha riconosciuto in sede di interrogatorio libero la rappresentante della compagnia assicuratrice (ud. 26/3/97), l'attività del ricorrente si è protratta sino al 31/7/95, e dunque la comunicazione di cui alla lettera 26/7/95 avv. Latini in atti, ricevuta dalla compagnia in data 2/8/95, risulta tempestiva (infatti, il termine di





decadenza fissato dall'art. 1751 co. 5 c.c. è di un anno dallo scioglimento del rapporto).

Né vale sostenere, come ha fatto la stessa rappresentante aziendale (ud. cit.) che "...l'attività del ricorrente successiva all'accordo di transazione non concerne l'originario mandato che si era risolto, a seguito del recesso della società, in data 2/8/93": risulta documentalmente il contrario. Infatti, l'accordo transattivo in data 25/8/93 prevede, *sub b*), la prosecuzione del rapporto di agenzia sino al 31/1/95, nonché, *sub c*), l'espresso riferimento alla "amministrazione del portafoglio" ad opera del Terzani, il che costituisce a tutti gli effetti espletamento dell'attività di agente; il termine da ultimo citato è stato poi prorogato sino al 31/7/95 a mezzo della "appendice n. 1" di cui alla lettera in data 22/11/94 in atti. Dunque, come già rilevato, occorre affermare che il rapporto d'agenzia *de quo* è cessato alla data del 31/7/95.



Tanto premesso, si rievca che nel *pettum* del ricorso l'indennità per la quale è causa non viene calcolata in base all'art. 1751 c.c., bensì in base alla normativa di cui all'Accordo Nazionale Agenti 1981, ottenendosi così un importo nettamente superiore (v., sulla differenza tra le due ipotesi, la relazione del c.t.u. dr. Renda): occorre dunque verificare se al ricorrente, ferma restando l'applicabilità dell'art. 1751 c.c., spettino anche le ulteriori somme riconosciutegli dalla contrattazione collettiva. La risposta è affermativa. Posto infatti che l'art. 2113 c.c. si applica anche ai cd. rapporti parasubordinati (cfr. Cass. 88/1632; 83/4057), e rilevata la tempestività dell'impugnativa, -proposta dal Terzani il 2/8/95 (v. *supra*)-, va affermata l'invalidità della transazione stipulata tra le odierne parti in quanto avente ad oggetto diritti dell'agente derivanti dal citato accordo collettivo.





7

In conclusione, il Terzani ha diritto all'indennità calcolata in base all'Accordo Nazionale Agenti del 1981, quantificata, sulla scorta dei conteggi effettuati dal c.t.u., in £. 88.484.605 (trattasi del risultato dell'ipotesi di calcolo sviluppata dal c.t.u. in base alla documentazione aziendale, alla quale il ricorrente si è richiamato nel precisare definitivamente le conclusioni: cfr. verbale di udienza in data odierna), oltre interessi e rivalutazione a far data dal 2/8/95, data di ricevimento della lettera di messa in mora.

Quanto alla riconvenzionale, occorre qui richiamare, -confermandola *in toto*-, l'ordinanza emessa all'udienza del 26/3/97; l'istanza istruttoria svolta dalla convenuta in sede di memoria di costituzione è infatti del tutto generica, e come tale inammissibile: La Previdente Assicurazioni si è limitata a chiedere di essere ammessa alla prova diretta "su tutti i fatti e le circostanze di cui alla presente memoria, nonché sui documenti prodotti" (memoria di costituzione, pag. 2), nonché a chiedere di provare per testi il debito del ricorrente pari £. 16.580.777 (pag. 7), per storni provvigionali e saldi rendiconto. Trattasi di una vera e propria petizione di principio, se si considera che l'unico elemento offerto dalla società convenuta al riguardo è la lettera indirizzata al ricorrente in data 4/12/95, che è nulla più di una richiesta di pagamento priva di specifici supporti documentali in merito all'origine (*id est*: ai titoli) del preteso credito, perciò assolutamente inidonea a costituire oggetto di una prova testimoniale astrattamente in grado di dimostrare la fondatezza della pretesa *de qua*. La riconvenzionale, dunque, va rigettata per difetto di prova.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Il compenso spettante al c.t.u., liquidato come da dispositivo, dev'essere posto, in via definitiva, a carico della società convenuta.



La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge

P.Q.M.

dichiara la nullità della transazione stipulata in data 25/8/93 tra Terzani Massimo e La Previdente Assicurazioni s.p.a.;

condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di £. 88.484.605 oltre rivalutazione ed interessi dal 2/8/95 al saldo;

rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta nei confronti del ricorrente;

condanna la società convenuta a rimborsare al ricorrente le spese processuali che liquida in £. 6.000.000 oltre CPA ed IVA per diritti ed onorari;

pone in via definitiva a carico della società convenuta il compenso per il c.t.u., che liquida in £. 700.000 oltre accessori, oltre £. 79.800 per spese;

sentenza esecutiva.

Sanremo, 17/11/97

Il Pretore

Franco Piragine

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Paola Cerulli



Addi 27.11.97 rilasciata copia in forma esecutiva per la prima volta a richiesta dell'Avv.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI SANREMO
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Sanremo, li 05.12.97
Il Collaboratore di Cancelleria



Studio Legale
LATINI - LUPI
Associazione Professionale
Via Feraldi, 6 - 19030 Sanremo - IM
Tel. 0184.57.22.22 - Fax 0184.57.22.23



TRIBUNALE DI SANREMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1999
SENTENZA
N. 395
N. 998/97 R.G.
N. 1161/99
N. / / R.G.
25 OTT. 1999
Data

Il Tribunale di Sanremo, Sezione Lavoro, composto dai magistrati:

appello

DOTT. ALDO BOCHICCHIO
DOTT. ALESSANDRO BOGLIOLO
DOTT. MARIA GRAZIA LEOPARDI

PRESIDENTE FUNZIONARIO
Dott. Gaspari

GIUDICE REL.

GIUDICE

COP

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello Rg n° 998/97, vertente tra:

MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Milano, elettivamente domiciliata in Sanremo, Via Matteotti 58 nello studio dell'Avv. Maria Gabriella Colagrande che la rappresenta e difende per delega in atti, unitamente all'Avv. Bruno M. Giordano del Foro di Milano

APPELLANTE

Impugnato

contro

RICEVUTO
29
AVV. B. M. GIORDANO

TERZANI MASSIMO, residente in Safferno, ivi elettivamente domiciliato
in Via Feraldi 8, nello studio dell'Avv. Gustavo Latini che lo difende e
rappresenta giusta delega in atti

APPELLATO

Oggetto: Appello avverso sentenza del Pretore del lavoro di Sanremo

Conclusioni delle parti:

* Per l'appellante: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*,
dichiarare improcedibile la domanda di Terzani Massimo per intervenuta
transazione o rinuncia. In subordine, respingere ogni avversa pretesa
perché infondata in fatto e diritto e comunque non più azionabile per
intervenuta decadenza ex art. 1751 c.c.. Condannare Terzani Massimo
a restituire gli importi incassati in esecuzione della sentenza di 1° grado,
maggiorati di rivalutazione ed interessi come per legge ovvero quella
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. In accoglimento
della domanda riconvenzionale, dichiarare tenuto e condannare Terzani
Massimo al pagamento dell'importo di E 16.580.777 per le causali di cui
in narrativa e ai documenti prodotti, ovvero di quel maggiore o minore
importo che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Vinte le
spese di entrambi i gradi di giudizio".

* Per l'appellato: " Si rigetti l'appello, confermando in toto la sentenza
impugnata, col favore delle spese e degli onorari del presente giudizio".

Causa discussa all'udienza del 18/6/1999

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 13.3.1996 dinanzi al Pretore del Lavoro di Sanremo, Terzani Massimo chiedeva la condanna della Assicurazione La Previdente al pagamento della somma di £ 80.469.192, oltre accessori. Esponeva di aver assunto nel 1974 l'incarico di agente generale della Ausonia SpA, poi incorporata nella Assicurazioni La Previdente, che in data 2.6.1993 la Compagnia di Assicurazione era receduta dal contratto, avente naturale scadenza al 31.7.1995, che in data 25.8.1993 era stata conclusa una transazione per la liberazione del portafoglio, con corrispondente rinuncia dell'agente all'indennità di fine rapporto, che detta transazione era nulla per contrarietà agli artt. 1751 e 2113 c.c., chiedendo, così, il pagamento dell'indennità di fine rapporto. Si costituiva la società resistente, eccependo la decadenza dall'impugnazione, ai sensi degli artt. 1751 c. 5 e 2113 c.c., considerando quale dies a quo il 25.8.1993, data di conclusione della transazione. Sosteneva, inoltre, che l'art. 1751 c.c. consentiva all'autonomia privata di sostituire all'indennità di fine rapporto un trattamento più favorevole all'agente (nella specie: la liberalizzazione del portafoglio). Chiedeva in via riconvenzionale la condanna del Terzani al pagamento della somma di £ 18.580.777 per storni provvigionali e saldi rendiconto.

La causa veniva istruita per mezzo dell'acquisizione di documenti, il libero interrogatorio delle parti e licenziamento di Ctù. Con sentenza depositata in data 20.11.1997 il Pretore del Lavoro di Sanremo dichiarava la nullità della transazione, condannando la Compagnia di Assicurazione al pagamento della somma

richiesta dall'agente, oltre al rimborso delle spese processuali. Con ricorso depositato il 20.12.1997 e ritualmente notificato alla controparte, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'Assicurazione La Previdente proponeva gravame, assumendo a motivo dell'appello: a) l'erronea valutazione del Pretore in punto decadenza dall'azione di nullità proposta dal Terzani; b) l'erronea negazione del Pretore sulla derogabilità del trattamento di fine rapporto ex art. 1751 c.c. in senso più favorevole all'agente; c) la validità del credito fatto valere in via riconvenzionale dall'Assicurazione. Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. All'udienza del 20.3.1998 il Collegio respingeva l'istanza di inibitoria; alla successiva udienza del 18.6.1999, previa discussione orale dei difensori il Collegio pronunziava il dispositivo. L'appello è infondato e va, pertanto, respinto. L'art. 1751 u.c. c.c. prevede l'inderogabilità delle disposizioni contenute nei commi precedenti, tra cui quella della corresponsione dell'indennità di fine rapporto all'agente. Tale indennità non appare derogabile neppure tramite accordo collettivo e neppure se l'accordo derogativo sia in concreto più favorevole all'agente (Cfr in termini CASS 5795/94 in Giur. It. 1995 - I, 1, 1063). Ciò premesso, la circostanza che l'autonomia negoziale delle parti abbia sostituito in toto all'indennità la c.d. liberalizzazione del portafoglio clienti in favore dell'agente, misura questa che si appalesa di certo favorevole all'agente, ma senza alcuna certezza sul carattere migliorativo rispetto all'indennità di cessazione del rapporto, importa un'indebita sostituzione del trattamento legale con quello aleatorio convenzionale, con conseguente nullità della relativa pattuizione, ai sensi dell'art. 2113 e c. Quanto al motivo di gravame

relativo alla decadenza dall'azione, ai sensi dell'art 1751 c. 7 c.c., il termine annuale decorre dallo scioglimento del rapporto. Orbene, dato che il Terzani ha continuato la propria attività fino al 31/12/1995 (v. interrogatorio libero del rappresentante dell'Assicurazione) e la comunicazione è stata ricevuta dalla Compagnia nell'Agosto 1995, il termine di legge è stato rispettato. Va, infine, confermata la sentenza pretorile che ha rigettato la domanda riconvenzionale dell'Assicurazione, in quanto sfornita di prova appare la relativa domanda. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- Rispinge l'appello proposto dalla Milano Assicurazioni SpA avverso la sentenza n° 207 del 17/11/1997 del Pretore del Lavoro di Sanremo;
- Condanna la Milano Assicurazioni SpA a rimborsare a Terzani Massimo le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessive E 4.500.000, di cui E 1.500.000 per diritti e E 3.000.000 per onorari, oltre accessori e spese generali come per legge

Così deciso in Sanremo, addì 18/6/1999

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dot. Gaetano FOGGIO

Sentenza depositata in Cancelleria il

25 OTT. 1999



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dot. Gaetano ROGGIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrevvi, quando ne siano legalmente richiesti.

Sarremo, n. 26 OTT 1999

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

F.to Dot. Gaetano ROGGIO

Per copia conforme all'originale rilasciata per la prima volta in forma

esecutiva su richiesta dell'Avvocato. LATINI

Sarremo, n. 26 OTT. 1999

IL CANCELLIERE

F.to IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dot. Gaetano ROGGIO

B' copia conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva

su richiesta dell'Avvocato. LATINI

Sarremo, n. 26 OTT. 1999

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dot. Gaetano ROGGIO



FLAUTI

Aula B



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOMINE DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	TREZZA	Presidente	R.G.N. 23853/99
Dott. Paolino	DELL'ANNO	Consigliere	
Dott. Francesco A.	MAIORANO	Consigliere	Cron. 42997
Dott. Federico	ROSELLI	Consigliere	Rep.
Dott. Camillo	FILADORO	Cons. Rel.	Ud. 25/03/02

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI società per azioni, in persona del procuratore speciale, dottor Alberto Marras, elettivamente domiciliato in Roma, via San Giacomo n.18, presso l'avv. Luigi Flaùti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Bruno Giordano del Foro di Milano;

- ricorrente -

contro

TERZANI Massimo, elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio VII n. 58, presso l'avv. Nunzio D'Amico, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,

unitamente all'avv. Gustavo Latini del Foro di Sanremo; e
de ultimo d'ufficio presso le Cancellerie della Corte di Cassazione.

1313



- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Sanremo del 18 giugno-25 ottobre 1999, n. 345, RGAC 998 del 1997, cron. 1161 del 1999;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 marzo 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacalone Giovanni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18 giugno-25 ottobre 1999, il Tribunale di Sanremo rigettava l'appello proposto dalla società per azioni Milano assicurazioni avverso la decisione del locale Pretore che aveva condannato la società a pagare all'ex agente Ivan Terzani alcune somme a titolo di indennità di fine rapporto, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla società relativa ad alcuni storni provvigionali e a differenze per saldo di rendiconti.

I giudici di appello osservavano che l'art. 1751 codice civile prevede, all'ultimo comma, l'inderogabilità delle disposizioni contenute nei commi precedenti (tra i quali quelle relative alla corresponsione della indennità di fine rapporto di agenzia) anche nel caso



in cui l'accordo derogativo sia, in concreto, più favorevole all'agente.

Tanto premesso in linea generale, con riferimento al caso di specie, i giudici di appello rilevavano la nullità della pattuizione contenuta nell'accordo del 25 agosto 1993, che prevedeva una transazione con la liberazione del portafoglio clienti del Terzani, con corrispondente rinuncia dell'agente alla indennità di fine rapporto e la prosecuzione del rapporto fino al gennaio 1995 (in effetti, cessato nel luglio 1995).

Si trattava, osserva la sentenza impugnata, di una misura più favorevole per l'agente, ma senza alcuna certezza circa il suo peso economico e quindi con dubbi risultati migliorativi rispetto all'indennità di cessazione del rapporto.

Per questi motivi, il Tribunale ha concluso che ciò comportava "una indebita sostituzione del trattamento legale con quello aleatorio convenzionale, con conseguente nullità della relativa pattuizione, ai sensi dell'art. 2113 codice civile" (pag. 14 della sentenza impugnata).

Quanto al motivo di gravame relativo alla decadenza dall'azione dell'agente - ex art. 1751 comma 5° codice civile - il Tribunale osservava che il termine annuale non può che decorrere dalla cessazione del rapporto



(quindi, nel caso di specie, dal 31 luglio 1995).
Poiché l'impugnazione era stata ricevuta dalla
Compagnia nell'agosto 1995, il termine di legge doveva
considerarsi rispettato.

La domanda riconvenzionale proposta dalla società,
concludeva il Tribunale, era rimasta inoltre
completamente sfornita di prova, sicché la stessa
doveva essere rigettata.

Avverso tale decisione ricorre la società Milano
Assicurazioni con tre distinti motivi.

Resiste il Terzani con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli articoli 1751
codice civile, commi 1°, 3° e 5° ~~comma~~, codice civile e
2113 codice civile in relazione alla normativa
contrattuale individuale -"c.d. accordo di
liberalizzazione del portafoglio" - nonché difetto di
motivazione circa un punto decisivo della controversia
(art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile).

Secondo la ricorrente, un accordo, quale quello di cui
si discute nel caso di specie, nel quale le parti
decidano - non di eliminare ma , più semplicemente, -
di sostituire il trattamento legale di fine rapporto
con la cessione del portafoglio clienti non può



ritenersi in violazione dell'art.1751 codice civile, trattandosi della sostituzione alla disciplina legale di una particolare disciplina più favorevole per l'agente.

Il raffronto tra l'indennità e l'accordo di liberazione del portafoglio, secondo la ricorrente, dovrebbe essere effettuato "ex ante" e quindi a prescindere dal caso concreto : "il portafoglio clienti..è un bene di indubbio valore e quindi la cessione dello stesso non può essere considerata come trattamento meno favorevole per l'agente rispetto alla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge, se non altro, perché, anche nell'ipotesi di parità di valori iniziali, il portafoglio clienti è un bene produttivo di reddito e deve pertanto essere considerato non solo per il valore che ha al momento della cessione, ma anche per la sua capacità di produrre ricchezza".

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1751, 5° comma, codice civile (art.360 n.3 codice di procedura civile).

La società ribadisce l'eccezione di decadenza dell'ex agente, già formulata sin dal primo grado di giudizio, e rigettata dal Tribunale, sottolineando che il rapporto di agenzia era in realtà proseguito fino al 31



gennaio 1995 (più esattamente fino al 30 luglio 1995) sicché l'invio di una lettera da parte dell'avv. Latini, nell'agosto 1995, avrebbe in ogni caso impedito la decadenza.

Secondo la ricorrente, delle due l'una:

- o deve ritenersi che il rapporto di agenzia si sia risolto per effetto del recesso *ad nutum* comunicato dalla Previdente Assicurazioni (ora Milano Assicurazioni s.p.a.) in data 2 giugno 1993 e allora l'ex agente avrebbe avuto diritto alle indennità previste dall'Accordo nazionale Agenti, ma egli avrebbe dovuto domandarle alla Compagnia entro e non oltre il 2 giugno dell'anno successivo;

- oppure deve ritenersi valido l'accordo di liberazione del portafoglio del 25 agosto 1993 ed allora nessuna indennità spetta al Terzani, che vi ha rinunciato a fronte della cessione del portafoglio "ramo danni" operata a suo favore della Compagnia.

In altre parole, al Terzani non potrebbe essere riconosciuta, in nessun caso, l'indennità di fine rapporto, in aggiunta alla liberazione del portafoglio clienti ("se l'accordo del 25 agosto 1993 è invalido, all'agente non può riconoscersi la proprietà del portafoglio oggetto del contratto, al massimo avrà diritto all'indennità di fine rapporto, purché sia



rispettato il termine di cui al 5° comma dell'art. 1751 codice civile. Per converso, se l'accordo di liberazione è valido, al Terzani spetta il portafoglio ma non l'indennità").

I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro sono fondati, nei limiti di seguito specificati.

Deve, preliminarmente, condividersi la decisione della sentenza impugnata in merito alla reiezione della eccezione di decadenza formulata dalla società ricorrente.

Il rapporto di agenzia è, infatti, proseguito sino al 31 luglio 1995, e non vi è dubbio che solo dalla cessazione del rapporto può farsi decorrere il termine di cui all'art. 1751, 5° comma, codice civile.

Per quanto riguarda il *quantum* della indennità di cessazione del contratto di agenzia, appare opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale.

L'art. 1751 del codice civile, nella sua originaria formulazione, prevedeva l'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia per fatto non imputabile all'agente.

La norma è stata modificata dalla legge 15 ottobre 1971 n. 911 che ha esteso il diritto all'indennità ad ogni ipotesi di risoluzione del contratto di agenzia, ma la



modifica è in pratica venuta meno a seguito del D.L.vo 10 settembre 1991 n.303 che, in attuazione della direttiva comunitaria n. 86/653, ha escluso l'indennità in caso di dimissioni di quest'ultimo non dovute a ragioni di età o malattia.

L'indennità svolge una duplice funzione di risarcimento del danno subito dall'agente a seguito della cessazione del rapporto e di pagamento di un corrispettivo per l'incremento patrimoniale apportato dall'agente all'azienda del preponente.

La giurisprudenza e la dottrina hanno ritenuto che anche essa, come la indennità sostitutiva del preavviso (e a differenza dell'indennità suppletiva di clientela) abbia carattere inderogabile (Cass. 11 novembre 1988 n.6114, 26 aprile 1991 n. 4586).

Il principio è stato accolto dal D.L.vo n.303 del 1991 che ha espressamente affermato che tutte le disposizioni dell'art.1751 codice civile sono inderogabili a danno dell'agente (Cass. 5795 del 1994).

Considerato che il contratto di agenzia che legava il Terzani prima all'Ausonia e poi alla Previdente era già in corso alla data del 1° gennaio 1990, e che il rapporto ebbe a cessare nel 1995, non vi è dubbio che ad esso si applichi interamente la nuova disciplina di cui all'art.1751 (Cass. 6161 del 19 giugno 1999).



L'art.19 della direttiva comunitaria vieta alle parti del contratto di agenzia di derogare, prima della sua scadenza, in danno dell'agente commerciale, ai precedenti articoli 17 e 18 che stabiliscono le indennità di fine rapporto.

La direttiva non impedisce, tuttavia, una modificazione pattizia che non sia pregiudizievole per l'agente.

La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che, se una tale pattuizione è concessa a modifica di un contratto già concluso, a fortiori deve ritenersi consentita una deroga, non in peius, rispetto alla disciplina legale, in sede di conclusione del contratto (Cass. 11402 del 2000 cit.).

Sta di fatto che il nostro legislatore, nel recepire la norma comunitaria (art.1751, comma 6°, codice civile, come sostituito dall'art.4 del Decreto Legislativo n.303 del 1991), ha omissso l'inciso - prima della scadenza del contratto - sancendo semplicemente che le disposizioni di cui allo stesso articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.

Secondo la sentenza impugnata, la (nuova) disciplina in materia di indennità di fine rapporto non sarebbe invece derogabile nè per accordo diretto delle parti nè tramite accordo collettivo, neppure se l'accordo collettivo fosse in concreto più favorevole all'agente.



Tali considerazioni non sono condivise dal Collegio, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ritiene sempre possibile una deroga pattizia, purché questa non comporti un trattamento inferiore a quello previsto dalla legge, in materia di determinazione della indennità di cessazione del contratto.

Non essendo tuttavia la inderogabilità assoluta, deve ritenersi consentita ^{ris} ~~una~~ alla contrattazione collettiva, ^{ria} ~~ma anche~~ alle stesse parti (come appunto è avvenuto nel caso di specie) la possibilità di introdurre una deroga alla disciplina legale non pregiudizievole per l'agente, nei limiti eventualmente desumibili dalla "ratio" della direttiva comunitaria e delle norme interne di attuazione (Cass. 11 agosto 2000 n. 10659 e 30 agosto 2000 n. 11402).

Orbene, nella prima delle due decisioni ora richiamate, questa Corte, pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso per la mancata trascrizione del testo dell'accordo economico collettivo, ha affermato che la disciplina dell'indennità dovuta all'agente in caso di cessazione del rapporto, a norma dell'art.1751 codice civile, deve ritenersi derogabile - oltre che da parte dei contratti individuali - anche ad opera della contrattazione collettiva, nei limiti indicati dalla



stessa legge.

Tale osservazione non può essere interpretata, tuttavia, come un esplicito riconoscimento della validità dei cosiddetti "accordi ponte", considerato che la stessa non è altro che un *obiter dictum*, all'interno di una decisione che non ha ritenuto di dovere prendere posizione specifica sul tema sottoposto al suo esame.

Nel caso di specie, vi è di più.

Infatti, fu lo stesso Terzani a richiedere, con l'accordo del 1993, la liberazione del portafoglio "ramo danni" dallo stesso acquisito in nome e per conto della società, dichiarandosi conseguentemente disposto a rinunciare alle indennità di fine rapporto maturate.

Lo stesso Terzani riconobbe espressamente che "tale liberazione è, per lo stesso, trattamento più favorevole e sostituisce a tutti gli effetti le suddette indennità".

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, non può esservi dubbio circa la legittimità della modificazione pattizia dei criteri legali - tra l'altro espressamente voluta dal Terzani e dallo stesso riconosciuta come più vantaggiosa dallo stesso agente, rispetto all'indennità stabilita dall'art.1751 - .

Efficacemente la ricorrente osserva - nel secondo



motivo di ricorso - che, opinando diversamente, il Terzani finirebbe, in buona sostanza, per beneficiare, ingiustamente, sia della liberazione del portafoglio clienti, concordata in sede transattiva, ed attuata di fatto negli anni successivi alla transazione del 1993, che delle indennità di fine rapporto, stabilite dalla legge (cumulando tra di loro gli effetti di questi trattamenti - secondo un orientamento che, peraltro, anche di recente ha trovato un qualche riscontro nella giurisprudenza di merito - e senza poter compensare, neppure parzialmente, i vantaggi conseguiti dall'agente per effetto della liberazione del portafoglio, con gli importi dovuti dalla preponente per l'indennità di cessazione del contratto).

In altre parole, anche a voler ritenere - secondo quanto sostenuto da una parte della dottrina e della giurisprudenza - la illegittimità dei cosiddetti "accordi ponte", in quanto prevedenti criteri di calcolo della indennità di cessazione del contratto di agenzia meno favorevoli di quelli previsti dalla disciplina codicistica, dovrebbe in ogni caso concludersi con il rigetto della domanda del Terzani, posto che questi ha specificamente chiesto la liberazione del portafoglio - che ha espressamente riconosciuto come condizione anche in concreto a lui più favorevole - in luogo della



indennità di cui all'art. 1751 codice civile.

Dopo aver goduto della "liberazione del portafoglio" nel corso degli anni 1993-1995, il Terzani non può richiedere, in aggiunta ad essa, anche le indennità di fine rapporto alle quali aveva rinunciato.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche qualora si condivida la diversa opinione, in linea con direttiva n.86/653 CE del 18 dicembre 1986 (art.17), secondo la quale la disposizione di cui all'art. 1751 codice civile riconosce all'agente un diritto inderogabile ad una indennità minima, discrezionalmente determinata dal giudice, entro il massimo indicato dalla stessa legge.

Infatti, tale disposizione non potrebbe mai essere letta come una possibilità di cumulare la indennità prevista dal codice civile con quella pattiziamente prevista (in tal modo, tra l'altro, vi sarebbe in concreto, la possibilità di superare anche quel limite massimo previsto dall'art.1751 codice civile, ai fini della determinazione della indennità di cessazione).

Del tutto fuor di luogo, infine, appare il richiamo - contenuto a pag. 11 e seguenti del ricorso per cassazione - alla decisione di questa Corte n. 5795 del 15 giugno 1994.

In tale pronuncia, infatti, questa Corte si è limitata



a dichiarare illegittimo l'accordo con il quale le parti avevano completamente eliminato l'indennità di mancato preavviso, sostituendola con un trattamento provvisoriale più favorevole, concludendo che l'art.1751 codice civile è da considerarsi norma inderogabile dalle parti anche "con accordo collettivo".

Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 codice civile e degli articoli 2697 codice civile 115 e 420, 5° comma, codice di procedura civile (art. 360 n.3 codice di procedura civile).

La ricorrente sottolinea l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto sfornita di prova la domanda riconvenzionale della società avente ad oggetto il regolamento di alcuni storni provvisoriali e di saldi di rendiconti.

Secondo la ricorrente, la documentazione prodotta confermava invece la fondatezza della propria domanda, avente ad oggetto lo storno di alcune provvigioni ed il saldo di rendiconti (la cui regolamentazione era espressamente prevista nell'accordo dell'agosto 1993).

Del resto, la società aveva anche articolato ampia prova testimoniale, offrendo la testimonianza di alcuni collaboratori della società (Campinotti e Bazzano), che



tuttavia non erano stati sentiti dai giudici di merito.

La decisione del Tribunale si prestava, pertanto, a censure sotto un duplice profilo.

Da un lato, perchè aveva ritenuto non provato il debito del Terzani, peraltro già chiaramente evidenziato dai documenti prodotti.

Dall'altro, perchè qualora avesse ritenuto non sufficiente la produzione documentale offerta dalla Milano Assicurazioni, posta a fondamento della propria domanda riconvenzionale, avrebbe potuto e dovuto - in ogni caso (invece di ritenere non provata la domanda) ammettere la prova testimoniale richiesta dalla Compagnia.

Avendo deciso diversamente, i giudici di appello erano incorsi in una palese violazione delle norme in materia di onere probatorio ed in particolare dell'art.115 codice procedura civile, che impone al giudice di porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti.

Il motivo è inammissibile, difettando del requisito dell'autosufficienza.

La ricorrente non riproduce, neppure per estratto, i contenuti della documentazione che assume sia stata prodotta nei gradi di merito e non specifica i contenuti dei capitoli di prova già articolati nelle

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



difese dinanzi al Pretore.

Ciò rende impossibile da parte del Collegio l'esame preliminare della decisività delle prove testimoniali e documentali offerte e prodotte dalla attuale ricorrente.

Conclusivamente, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti.

Il terzo motivo è invece inammissibile.

La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la domanda del Terzani deve essere rigettata.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del Terzani. Compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2002

IL PRESIDENTE

Vicenzo Tesse

IL CONSIGLIERE EST.

Carlo...

IL CANCELLIERE
Espositato in Cancelleria
20 MAR 2002
IL CANCELLIERE



SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
DIRITTO AL SENEL DEL PART. 10
N. 533